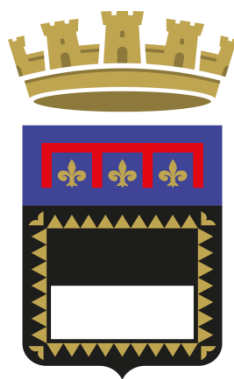


COMUNE DI CESENA



REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 09/10/2025

Indice

Art. 1 - Premesse	pag. 3
Art. 2 – Valori e finalità	pag. 4
Art. 3 – Ruoli e funzioni	pag. 6
Art. 4 – Cultura di quartiere e impegno reciproco	pag. 7
Art. 5 – Formazione dei Consigli di Quartiere	pag. 8
Art. 6 – Struttura e funzionamento dei Consigli di Quartiere	pag. 9
Art. 7 – Forme di supporto al funzionamento dei Consigli di Quartiere	pag. 10
Art. 8 – Sede del Consiglio di Quartiere	pag. 11
Art. 9 – Attività di animazione e di valorizzazione dei Quartieri	pag. 12
Art. 10 - Privacy	pag. 13
Art. 11 – Disciplina applicativa	pag. 13
Art. 12 – Entrata in vigore, interpretazione e revisioni	pag. 13

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, nonché nel rispetto della L.R. 15/2018 dell'Emilia-Romagna e della Raccomandazione UE 2023/2836, disciplina gli organismi di partecipazione su base territoriale denominati "Consigli di Quartiere". La partecipazione e la promozione della cittadinanza attiva, in attuazione dell'art. 118 c. 4 della Costituzione e dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000, è riconosciuta quale funzione istituzionale dell'Ente.

2. Nello specifico, il Regolamento disciplina le relazioni tra l'Amministrazione Comunale e i Consigli di Quartiere per valorizzare pratiche di democrazia partecipativa di prossimità e di coinvolgimento dei cittadini e cittadine nelle scelte che riguardano temi di interesse generale.

3. I Consigli di Quartiere, in tal senso sono riconosciuti dall'art. 8 dello Statuto Comunale. Sono istituiti i seguenti Quartieri, così come delimitati in appendice al presente regolamento:

1. Centro Urbano
2. Cesuola
3. Fiorenzuola
4. Cervese Sud
5. Oltre Savio
6. Valle Savio
7. Borello
8. Rubicone
9. Al Mare
10. Cervese Nord
11. Ravennate
12. Dismano

Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero dei quartieri dovranno essere apportate dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare e previo parere dei Consigli di Quartiere e del Collegio dei Presidenti.

4. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono per:

- a) Comune o Amministrazione: il Comune di Cesena nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- b) Quartieri: rappresentano porzioni del contesto urbano comunale verso le quali, a partire dal senso di appartenenza e di identità, i Consigli di Quartiere manifestano interesse per la cura della comunità;

- c) Consiglio di Quartiere: organismo partecipativo con funzioni informative, orientative, consultive, collaborative e propositive, nonché di confronto. Esprime le istanze territoriali del Quartiere e collabora con l'Amministrazione alla promozione della cittadinanza attiva;
- d) Partecipazione: in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, dell'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, della L.R. 15/2018 e dell'art. 8 dello Statuto comunale, è intesa come promozione della cittadinanza attiva attraverso la condivisione del sapere e del potere fra Istituzioni, cittadini e cittadine. Essa consiste non solo nel coinvolgimento della comunità nella vita pubblica, ma anche nella creazione di spazi e processi in cui conoscenze, esperienze e competenze vengono messe in comune, consentendo a tutti di contribuire con le proprie idee e di apprendere reciprocamente. La partecipazione si realizza, inoltre, garantendo a cittadini e cittadine la possibilità di incidere sulle decisioni pubbliche, superando la mera consultazione e promuovendo forme di co-decisione, co-progettazione e co-gestione dei beni comuni, con l'obiettivo di costruire una comunità più consapevole, responsabile e solidale;
- e) democrazia partecipativa di prossimità: indica l'insieme di pratiche e strumenti che consentono ai cittadini di incidere direttamente sulle scelte pubbliche relative alla propria comunità locale (quartieri, frazioni, località). Si caratterizza per la vicinanza fra Istituzioni e comunità, l'attenzione a temi concreti della vita quotidiana (servizi, spazi pubblici, bisogni), e la possibilità di co-definire soluzioni specifiche per il contesto territoriale. Questa forma di democrazia punta a rafforzare responsabilità condivisa, fiducia reciproca e capacità di autogoverno sulle questioni più sentite dalla comunità. Rappresenta, così, una declinazione locale e concreta dei principi di sussidiarietà e cittadinanza attiva sanciti dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, favorendo processi decisionali inclusivi e profondamente radicati nel territorio;
- f) Progetti di comunità: proposte strutturate e formalizzate presentate all'Amministrazione dal Consiglio di Quartiere in collaborazione con le realtà locali, finalizzate a favorire processi di valorizzazione e crescita della comunità di riferimento.

ARTICOLO 2 – VALORI E FINALITA'

1. I Consigli di Quartiere del Comune di Cesena, riconosciuti dall'art. 8 dello Statuto Comunale, rappresentano uno dei dispositivi di democrazia partecipativa di prossimità: una democrazia a misura di persona che, partendo dalle relazioni umane, mette in dialogo il sapere e l'esperienza di chi vive il territorio con le possibilità e gli strumenti di chi lo amministra.

2. I valori di riferimento che orientano l'azione dei Consigli di Quartiere sono:

- a. prossimità - mantenimento di un contatto diretto e continuativo con persone e luoghi, privilegiando relazioni faccia a faccia e una conoscenza vissuta del territorio;
- b. inclusività - garanzia che ogni componente della comunità trovi spazio e voce, indipendentemente da condizioni sociali, culturali ed economiche;

- c. responsività - capacità di ascolto e relazione efficace rispetto ai bisogni comunitari attraverso un dialogo stabile e non occasionale;
- d. trasparenza - chiarezza e accessibilità dei processi decisionali, costruzione di fiducia attraverso la condivisione delle informazioni;
- e. generatività - orientamento dell'azione non solo alla risoluzione di problemi, ma alla creazione di opportunità, competenze e relazioni durature;
- f. rappresentatività - capacità di dare voce alle diverse componenti della comunità di quartiere, costruendo sintesi organica degli interessi collettivi attraverso la pratica integrata degli altri valori.

3. I Consigli di Quartiere sono organismi di partecipazione con funzioni di raccordo tra i cittadini e le cittadine, le organizzazioni della società civile e le realtà locali e l'Amministrazione, con finalità informative, orientative, collaborative e propositive, di istanza e consultive su temi di interesse generale che riguardano le comunità di riferimento.

4. I Consigli di Quartiere hanno lo scopo di intercettare esigenze e aspirazioni collettive, valorizzare sapere e conoscenza territoriale, mobilitare energie civiche per il bene comune e funzionano come:

- a) spazi politici di prossimità, per condividere visioni e costruire soluzioni dal basso, trasformando le aspettative individuali in progetti collettivi che riguardano tutti;
- b) antenne di intelligenza territoriale, per raccogliere e dare senso all'esperienza quotidiana di chi abita i luoghi, collegando segnali sparsi in letture utili per decidere meglio;
- c) presidi di cittadinanza attiva, per mantenere viva la dimensione pubblica dell'impegno civico, offrendo spazi concreti di partecipazione e valorizzando la dimensione collettiva del vivere sociale;
- d) laboratori di comunità, per sperimentare nuove forme di socialità e cura condivisa, trasformando aggregati di abitanti in comunità consapevoli e generative;
- e) portavoce delle identità locali, per leggere e valorizzare le specificità di ogni territorio, traducendo memorie, bisogni e aspirazioni in proposte riconoscibili e concrete.

5. I Consigli di Quartiere si caratterizzano per una competenza distintiva di prossimità che si esprime in tre dimensioni:

- a) leggere il territorio - cogliere i segnali deboli che sfuggono alle rilevazioni standard, collegare fenomeni sparsi in letture organiche e distinguere tra problemi occasionali e questioni sistemiche che richiedono risposte diverse;
- b) tessere relazioni - costruire reti di fiducia che diventano risorse attivabili, fare da ponte tra linguaggi istituzionali e comunitari, riconoscere e mobilitare energie nascoste nella comunità;

c) radicarsi nel tempo e nello spazio - conoscere direttamente come vengono vissuti i territori, custodire la memoria delle trasformazioni locali e adattare le soluzioni generali alle specificità di ogni contesto.

ARTICOLO 3 – RUOLI E FUNZIONI

1. I Consigli di Quartiere, in conformità all'articolo 8 dello Statuto Comunale, svolgono le seguenti funzioni:

a. Partecipazione

Coinvolgimento attivo diretto (del Consiglio di Quartiere) e coinvolgimento attivo promosso (della comunità di quartiere) nelle decisioni che riguardano il territorio.

b. Consultazione

Espressione di pareri su progetti, piani e programmi strategici che interessano la comunità locale. L'Amministrazione comunale provvederà alla consultazione preventiva dei Consigli di Quartiere per le decisioni che incidono sul territorio di competenza, fermo restando il diritto del Consiglio di Quartiere di esprimere pareri di propria iniziativa su questioni che interessano la comunità locale. I pareri, seppur non vincolanti, costituiscono elemento istruttorio qualificato che l'Amministrazione è tenuta a valutare, dando conto quindi delle scelte conclusivamente compiute.

c. Rappresentanza

Sollecitazione, promozione e comunicazione verso l'Amministrazione delle istanze della popolazione e del territorio di competenza attraverso la messa in evidenza di priorità argomentate e contestualizzate, riportate nei verbali delle sedute del Consiglio di Quartiere e nella relazione annuale sullo stato del quartiere.

d. Raccordo con il territorio

Collaborazione con le organizzazioni della società civile per la definizione condivisa di progetti di comunità. Questa collaborazione può essere promossa dai Consigli di Quartiere, dalle organizzazioni locali o coordinata dall'Amministrazione comunale in una logica sussidiaria.

e. Programmazione di quartiere

Collaborazione con i diversi Assessorati per definire anticipatamente le priorità di investimento su mobilità, spazi pubblici, servizi sociali, culturali e sportivi, garantendo una visione coordinata delle politiche cittadine e di quartiere.

2. I Consigli di Quartiere agiscono verso l'Amministrazione, come interpreti, offrendo letture contestuali che arricchiscono le decisioni tecniche e facilitando l'implementazione delle politiche attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali; verso la Comunità, come facilitatori, rendendo accessibili i processi istituzionali, sostenendo l'auto-organizzazione civica e le organizzazioni della società civile, accompagnando i cittadini e le cittadine nella trasformazione di idee individuali in iniziative condivise.

ARTICOLO 4 – CULTURA DI QUARTIERE E IMPEGNO RECIPROCO

1. La cultura di Quartiere si costruisce attraverso:

- a) **REPUTAZIONE** - credibilità conquistata sul campo attraverso azioni concrete rispetto ai programmi predisposti, riconoscimento pubblico del contributo offerto alla comunità. Una reputazione solida trasforma l'autorità formale del mandato elettivo in autorevolezza sostanziale;
- b) **RELAZIONI** - reti di fiducia che collegano persone, istituzioni e realtà territoriali. Relazioni basate sulla conoscenza diretta e la collaborazione continuativa, che diventano infrastruttura sociale per affrontare insieme sfide quotidiane e progetti di sviluppo;
- c) **ENERGIE CIVICHE** - capacità di riconoscere, attivare e moltiplicare le energie presenti nel territorio: competenze diffuse, saperi locali, tradizioni civiche. I Consigli di Quartiere generano conoscenza connettendo attori diversi in sinergie creative.

2. La cultura di Quartiere non è un modello statico ma un processo dinamico che richiede attenzione e impegno reciproco da parte dell'Amministrazione comunale e dei singoli Consigli di Quartiere, che insieme devono essere in grado di definire modalità operative adattive che, pur mantenendo i principi comuni, sappiano rispondere alle diverse identità, bisogni e potenzialità locali.

3. Al fine di promuovere e favorire la cultura di quartiere, i Consigli di Quartiere garantiscono:

- a) ascolto della comunità - momenti dedicati al confronto con i cittadini e le cittadine e presenza attiva nella vita del quartiere;
- b) collaborazione costruttiva - contributo propositivo nei processi decisionali e dialogo costante con l'Amministrazione, attraverso proposte e segnalazioni inviate tramite appositi canali predisposti dall'Amministrazione;
- c) restituzione alla comunità - rendicontazione periodica delle proposte e delle segnalazioni presentate all'Amministrazione e stato di avanzamento delle stesse;
- d) trasparenza operativa - pubblicazione dei verbali e rispetto del codice etico;
- e) crescita continua - partecipazione attiva ai percorsi formativi e scambio di buone pratiche;
- f) rispetto dei seguenti principi del Codice Etico:
 - servire il territorio - anteporre il bene comune agli interessi personali;
 - praticare l'ascolto attivo - trasformare percezioni individuali in comprensioni collettive;
 - operare con trasparenza - condividere informazioni e processi decisionali;
 - valorizzare la diversità - riconoscere nelle differenze opportunità di arricchimento;
 - facilitare l'inclusione - dare voce a tutte le componenti del territorio;
 - coltivare la competenza di prossimità - valorizzare la conoscenza diretta dei territori;

- alimentare la cultura di quartiere - contribuire allo sviluppo di reputazione, relazioni e energia.

4. Al fine di supportare la formazione e la crescita della cultura di Quartiere, l'Amministrazione comunale garantisce:

a) relazione diretta – tramite:

“Consiglio Comunale dei Quartieri”: una seduta del Consiglio Comunale il cui ordine del giorno sarà definito di concerto con il Collegio dei Presidenti, da svolgersi con cadenza biennale;

“Dialoghi con i Quartieri”: almeno un incontro strutturato e calendarizzato tra la Giunta, i Consigli di Quartiere e i cittadini in ciascun quartiere.

b) coinvolgimento effettivo – realizzato nelle fasi preliminari e di elaborazione dei processi decisionali, garantendo che il contributo dei Consigli di Quartiere possa incidere sulle scelte che impattano sulla comunità di riferimento, con particolare riguardo a progetti di riqualificazione urbana, modifiche alla viabilità e localizzazione di servizi pubblici;

c) diritto di riscontro – risposta efficace alle segnalazioni o proposte che pervengono attraverso i canali, anche eventualmente dedicati, predisposti dall'Amministrazione. La stessa, in base alla natura e complessità della questione, può consistere in:

- presa in carico: riconoscimento della complessità della questione che richiede approfondimenti, con esplicitazione degli uffici coinvolti, delle verifiche da condurre e dei prossimi step procedurali con relative tempistiche;

- attivazione: comunicazione delle azioni avviate per affrontare la questione, con indicazione dei passaggi intrapresi e dei tempi previsti per la risoluzione;

- risoluzione: comunicazione di aver compreso e risolto la questione, essendo questa risultata relativamente semplice o urgente, con descrizione della risoluzione adottata e dei passaggi effettuati;

d) tracciabilità completa - sistema informativo per seguire le segnalazioni o le proposte pervenute dai Consigli di Quartiere, attraverso i canali predisposti dall'Amministrazione, dalla presentazione alla chiusura della pratica/procedura;

e) sostegno economico allo sviluppo di progetti di comunità - stanziamento annuale di risorse dedicate per il finanziamento di progetti di comunità promossi dai Consigli di Quartiere in partnership con le realtà locali, garantendo supporto nella realizzazione;

f) supporto operativo - formazione iniziale e aggiornamento continuo per i consiglieri.

ARTICOLO 5 - FORMAZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Il sistema di rappresentanza dei Consigli di Quartiere si fonda su inclusività (accesso aperto a tutte le componenti della comunità), accessibilità (procedure semplificate), rappresentatività territoriale (equilibrio tra diverse aree e tipologie di residenti) e innovazione partecipativa (integrazione tra democrazia rappresentativa e partecipativa).

2. Ogni Consiglio di Quartiere è formato da 9 consiglieri per i Quartieri con popolazione inferiore a 6.000 abitanti e 11 consiglieri per i Quartieri con popolazione superiore a 6.000 abitanti.

Il Consiglio di Quartiere è eletto a suffragio diretto sulla base di una o più liste di candidati, contraddistinte da simboli di partito ovvero di carattere civico.

I rappresentanti di ciascuna lista devono presentare la stessa sottoscritta nelle modalità previste e specificate in maniera puntuale nella disciplina di dettaglio di cui all'art. 11. I sottoscrittori devono essere elettori del quartiere.

La popolazione dei Quartieri è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale e, in mancanza, alle risultanze dell'archivio informatico dell'Anagrafe Comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

3. I Consigli di Quartiere restano in carica 5 anni e comunque la scadenza può essere rivista al fine di far coincidere le nuove elezioni con le consultazioni elettorali o referendarie utili.

4. Le elezioni dei Consigli di Quartiere avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

- favorire la partecipazione attiva semplificando, ove possibile, le procedure sia in fase di elezione che di convalida degli eletti, demandando a successivi atti la disciplina specifica e di dettaglio relativa al procedimento di candidatura, formazione delle liste, tenendo conto della parità di genere, e modalità di voto, anche elettronico;
- prevedere il voto a partire dai 16 anni compiuti alla data di indizione delle elezioni, per i residenti nel quartiere, a qualsiasi nazionalità appartengano, e che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune;
- sono eleggibili i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto 16 anni alla data di indizione delle elezioni a qualsiasi nazionalità appartengano che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - iscritti all'anagrafe del Comune di Cesena;
 - che svolgano attività lavorativa ovvero frequentino scuole secondarie di II grado o università o altre scuole di formazione a Cesena;
 - soci o volontari in ETS aventi sede e operanti nel territorio del Comune di Cesena;
- non può essere eletto alla carica di Consigliere di Quartiere chi ricopra la carica di Sindaco o Assessore o Consigliere comunale e i dipendenti di ruolo del Comune di Cesena e dell'Unione Valle del Savio nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Cesena.

ARTICOLO 6 – STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. I Consigli di Quartiere sono composti dai cittadini e dalle cittadine eletti nelle modalità di cui all'articolo precedente. I ruoli e le responsabilità vengono definiti nella prima seduta del Consiglio e comunicati formalmente all'Amministrazione;

2. Sono responsabilità comuni a tutti i Consiglieri di Quartiere: la partecipazione alle sedute, il rispetto del codice etico di cui al presente regolamento, la partecipazione alla formazione iniziale ed eventuali aggiornamenti. L'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive del Consiglio determina la decadenza dalla carica.
3. I Consigli di Quartiere si riuniscono in presenza o da remoto. L'Amministrazione mette a disposizione uno spazio idoneo per gli incontri in presenza.
4. I Consigli di Quartiere operano integrando i propri strumenti con quelli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale di Cesena per la partecipazione civica.
5. Ciascun Consiglio di Quartiere è coordinato da un Presidente nominato nella prima seduta del Consiglio di Quartiere: per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri eletti presenti. In caso di infruttuoso esito, dalla terza votazione viene eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti dei consiglieri eletti presenti. Il Presidente ha il compito di convocare e condurre le riunioni, redigerne apposito verbale, tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale e riferire ai membri del Consiglio, presentare a nome del Consiglio segnalazioni, proposte e progetti di comunità anche redatti in collaborazione con le realtà locali, redigere la relazione annuale sullo stato del quartiere.
6. Il Presidente di Quartiere è affiancato da un Vice Presidente indicato dallo stesso Consiglio secondo le stesse modalità di elezione del Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e lo supporta nel coordinamento delle riunioni e nella definizione dei pareri, delle segnalazioni, delle proposte e dei progetti di comunità anche redatti in collaborazione con le realtà locali.
7. Nell'ambito della propria organizzazione interna il Consiglio di Quartiere valorizza le competenze e le conoscenze specifiche dei propri membri, anche assegnando agli stessi compiti ed attività che possano in tal senso concorrere allo sviluppo armonico delle linee d'azione e dei programmi definiti in sede collegiale, con un ruolo diretto di interlocuzione nei confronti delle realtà locali.
8. Per il funzionamento dei Consigli di Quartiere e lo svolgimento delle attività è necessario che siano in carica la metà più uno dei propri membri.

ARTICOLO 7 – FORME DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Ogni Consiglio di Quartiere può essere supportato da:

a) rete partecipativa - cittadini e cittadine, le organizzazioni della società civile, realtà locali, candidati non eletti e chiunque voglia collaborare alla definizione di proposte e segnalazioni da presentare all'Amministrazione, in dialogo con la stessa, anche prendendo parte a percorsi partecipativi proposti e promossi dall'Ente;

b) spazio giovani (16-24 anni) – giovani del territorio che abbiano voglia di collaborare con il Consiglio di Quartiere alla presentazione di proposte specifiche su tematiche di interesse, oltre a cooperare su progetti dell'Amministrazione indirizzati al target giovanile;

c) Collegio dei Presidenti di Quartiere - istituito dall'art. 8 dello Statuto Comunale, al fine di armonizzare l'attività dei Consigli di Quartiere e promuovere la collaborazione delle stesse, è composto dai Presidenti e dai Vice Presidenti, o da loro delegati, convocato e presieduto da un Coordinatore nominato dai Presidenti. Il Collegio nomina altresì un Segretario verbalizzante con il compito di redigere un rapporto scritto delle sedute del Collegio che sintetizzi i temi emersi come rilevanti, al fine di acquisire utili elementi rispetto alle scelte che l'Amministrazione dovrà compiere in ragione degli oggetti posti all'attenzione dello stesso. Il Collegio si riunisce almeno 3 volte l'anno su tematiche di interesse trasversale, anche eventualmente per proporre progettualità e strutturare forme di raccordo per progetti inter-territoriali che superano i confini di quartiere. Il Collegio può richiedere incontri tematici con i membri della Giunta comunale. L'Amministrazione può richiedere al Coordinatore di inserire temi rilevanti trasversali all'ordine del giorno dell'incontro. Al Collegio possono intervenire, oltre ai membri della Giunta Comunale per specifica competenza, anche un Consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza. In caso di espressione di voto si applica il richiamato art. 8 dello Statuto Comunale.

2. L'Amministrazione comunale, inoltre, può supportare i Consigli di Quartiere attraverso la predisposizione, anche collaborativa, di documenti di approfondimento, rapporti sulla democrazia di prossimità, linee guida, proposte di miglioramento del sistema dei Quartieri, condivisione di *best practice* e collaborazione fattiva nello sviluppo di progetti pilota da sperimentare nei territori, oltre a proporre incontri tematici con focus su sfide comuni, supportare il coordinamento di gruppi di lavoro inter-quartiere, organizzare cicli formativi su facilitazione, mediazione e gestione dei conflitti.

ARTICOLO 8 – SEDE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Ogni Consiglio di Quartiere ha diritto a una sede, chiaramente identificata ed assegnata dall'Amministrazione comunale.

La stessa contribuisce a garantire il regolare ed efficace svolgimento delle attività del Consiglio, è destinata allo sviluppo di azioni a beneficio delle organizzazioni della società civile locali e funge da dispositivo di vita collettiva per la comunità del quartiere.

In tale logica il Consiglio di Quartiere ne promuove l'uso più ampio possibile da parte della comunità locale, garantendone la disponibilità rispetto ad attività che favoriscano la partecipazione, l'aggregazione sociale e la vita collettiva del quartiere.

2. L'utilizzo della sede, da specificarsi in maniera puntuale nella disciplina di dettaglio di cui all'art. 11, deve essere conforme a:

- la destinazione d'uso dell'edificio,
- le finalità per cui è stata assegnata,
- il coordinamento con le altre attività che si svolgono nello stesso immobile.

ARTICOLO 9 – ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI QUARTIERI

1. L'Amministrazione riconosce l'importanza e il valore delle attività e delle iniziative proposte e realizzate nei singoli Quartieri laddove in grado di contribuire alla crescita e allo sviluppo della comunità locale.

2. Diventa pertanto indispensabile prevedere una programmazione strutturata di tali attività anche al fine di poterle promuovere e realizzare nella maniera più efficace e con il coinvolgimento effettivo di tutte le realtà locali.

3. Le attività di cui in parola potranno assumere la duplice veste di:

- Giornata di Quartiere (evento annuale);
- Progetti di Comunità aventi caratteristiche culturali, sportive, ricreative, aggregative e sociali.

4. Le iniziative di cui sopra, in ragione delle finalità esplicitate nel presente regolamento ed a motivo della natura delle stesse, sono sostenute dall'Amministrazione comunale sia nell'opzione della gestione diretta, ove ciò risulti conforme a criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, sia mediante forme di contribuzione finanziaria o indiretta, ovvero sulla base di processi di coprogrammazione, coprogettazione (art. 55 del D.Lgs. 117/2017), o convenzionamento (art. 56 del D.Lgs. 117/2017), in una logica di piena ed effettiva sussidiarietà, in conformità al precitato dettato costituzionale di cui all'art. 1 comma 1.

5. L'Amministrazione provvederà a definire annualmente in sede di bilancio di previsione un budget stabilito a supporto delle Giornate di Quartiere e dei Progetti di Comunità, che verrà suddiviso tra i singoli quartieri in base a criteri stabiliti dall'Amministrazione.

6. L'Amministrazione procederà ad una valutazione dei Progetti di Comunità in relazione alla fattibilità economica e tecnica di quanto proposto, dando formale riscontro al Presidente.

7. L'Amministrazione comunale gestisce in maniera diretta le risorse nel rispetto della normativa vigente.

8. Le attività del Consiglio di Quartiere sono a titolo gratuito. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai Consiglieri di Quartiere per le attività legate al loro specifico ruolo.

ARTICOLO 10 – PRIVACY

1. Il trattamento dei dati personali relativi ai membri dei Consigli di Quartiere avverrà in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 196/2003 ed alla regolamentazione interna del Comune di Cesena, in conformità al ruolo, alle attività ed alle particolarità che caratterizzano le specifiche situazioni.

ART. 11 – DISCIPLINA APPLICATIVA

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al presente regolamento ed al fine di prevedere disposizioni più efficaci all'ambito concreto di riferimento, si provvederà con successivi atti, demandati alle competenze dei relativi organi, a disciplinare aspetti specifici e di dettaglio relativi all'applicazione dell'articolato che precede.

2. Tutti gli atti successivi, comprese le modifiche al presente regolamento e le relative discipline di dettaglio saranno approvate dai competenti organi, sentita la competente Commissione Consiliare.

ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE, INTERPRETAZIONE E REVISIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

2. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano alla luce delle disposizioni di legge vigente che regolano la materia.

L'interpretazione del presente regolamento deve ispirarsi ai seguenti principi:

- rispetto della gerarchia delle fonti normative;
- coerenza con le finalità del regolamento stesso;
- tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini e delle cittadine.
- In caso di dubbi interpretativi, si applicheranno i seguenti criteri:
- criterio letterale: si farà riferimento al significato proprio delle parole utilizzate nel testo;
- criterio sistematico: si terrà conto del contesto normativo in cui la disposizione è inserita;
- criterio teleologico: si valuterà la finalità perseguita dalla disposizione;
- criterio basato sulla giurisprudenza: si terrà conto delle sentenze e delle pronunce della giurisprudenza rilevanti;

- prassi amministrativa: in caso di incertezze interpretative, potrà essere presa in considerazione la prassi amministrativa consolidata del Comune, ove applicabile.

Qualora sorgano contestazioni sull'applicazione delle clausole del presente Regolamento non altrimenti risolvibile mediante l'applicazione di detti criteri, la questione viene rimessa all'interpretazione autentica del Consiglio Comunale.

3. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica per adeguamento alle evoluzioni normative e alle esigenze emergenti della comunità, previa convocazione della commissione consiliare competente.